



fondo
sociale europeo

ALLEGATO A

**CHIAMATA DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA MISURA BUONO SERVIZI PER
PERSONE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO
in attuazione della Direttiva pluriennale per la
programmazione dei servizi e delle politiche attive del
lavoro - D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 e s.m.i.**

periodo 2018-2019

D.D. n. 1287 del 15.12.2017



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	4
2.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA.....	4
2.2. OBIETTIVO MISURA.....	4
2.3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI.....	4
3. DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	5
3.1. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO.....	6
4. SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
5. AZIONI AMMISSIBILI.....	8
5.1. REGOLE DI AMMISSIBILITA' DELLE AZIONI.....	9
5.1.1. Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (prima presa in carico).....	9
5.1.2. Servizi aggiuntivi a supporto dell'inserimento in impresa (prese in carico successive alla prima).....	11
5.1.3. Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa in tirocinio e con contratti brevi.....	11
5.1.4. Servizi di incontro D/O.....	12
5.1.5. Servizi di gestione del percorso.....	12
5.1.6. Contributo a copertura dell'indennità di tirocinio.....	13
5.2. REGOLE DI CUMULABILITA' DELLE AZIONI.....	13
6. RACCORDO TRA BANDI.....	14
7. DURATA E RISORSE DISPONIBILI.....	14
8. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.....	15
8.1. SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	15
8.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	15
8.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VERIFICA DI AMMISSIBILITA'.....	16
9. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI.....	18
9.1. TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE.....	18
9.2. VALUTAZIONE EX ANTE.....	18
9.2.1. Classi, oggetti, criteri e indicatori per la valutazione.....	19
9.2.2. Nucleo di valutazione.....	22
9.2.3. Elenco e punteggi di valutazione.....	22
10. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	22
10.1. CRITERI DI RIPARTO DELLA DOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER I SERVIZI AL LAVORO PER OPERATORE.....	22
10.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI PER OPERATORE.....	23
10.3. STIPULA DELL'ATTO DI ADESIONE E AVVIO ATTIVITA'.....	24
10.4. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DEI PAI.....	24

10.4.1.	PAI per i Servizi per il lavoro.....	24
10.4.2.	PAI per il contributo all'indennità di tirocinio.....	26
10.5.	VARIAZIONI.....	27
10.6.	CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ.....	27
11.	DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	28
12.	MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA (PREVENTIVO E CONSUNTIVO).....	28
12.1.	DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI SERVIZI PER IL LAVORO.....	28
12.2.	DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TIROCINIO.....	30
13.	FLUSSI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.....	30
13.1.	RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO.....	30
13.2.	RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE INDENNITÀ DI TIROCINIO.....	31
14.	CONTROLLI.....	31
15.	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....	32
15.1.	MONITORAGGIO.....	32
15.2.	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....	32
16.	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	33
17.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	33
18.	TUTELA DELLA PRIVACY.....	34
19.	DISPOSIZIONI FINALI.....	35
19.1.	INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE.....	35
19.2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	35

1. PREMESSA

In esecuzione della Direttiva approvata con D.G.R. 14 marzo 2016, n. 20-3037 e s.m.i, la Direzione Coesione Sociale procede all'approvazione della seconda edizione del Bando per l'istituzione dell'Elenco di Soggetti Attuatori che potranno erogare servizi rivolti a **persone in condizioni di particolare svantaggio** periodo 2018-2019, di cui al presente Allegato.

Con il presente Bando, la Regione intende favorire la realizzazione di azioni positive di inclusione socio-lavorativa delle persone in condizioni di particolare svantaggio mediante misure di sostegno nella ricerca di un'esperienza professionale, funzionali alla progressiva integrazione nel mercato del lavoro, in coerenza con gli impegni assunti all'interno del "Patto per il Sociale 2015 – 2017" (D.G.R. 38-2292 del 19 ottobre 2015) e con la DGR 57-2667 del 21 dicembre 2015 istitutiva del Tavolo Regionale finalizzato al contrasto e alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

Le misure di politica attiva finanziate dal presente Bando potranno concorrere alla composizione dell'offerta coordinata di servizi per la "presa in carico integrata" delle persone in condizioni di maggiore vulnerabilità che potranno, quindi, essere fruitori di altre misure a valere sulla programmazione regionale e nazionale comprese le misure di contrasto alla povertà, previste a livello locale e nazionale fra cui il "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA) e il Reddito di Inclusione (REI).

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio.

2.2. OBIETTIVO MISURA

La finalità perseguita attraverso la presente misura è l'erogazione di servizi di politica attiva del lavoro che supportino l'inclusione socio-lavorativa delle persone in condizioni di vulnerabilità e marginalità, offrendo azioni di orientamento professionale ed esperienze in impresa.

2.3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Le misure di politica attiva del lavoro offerte alle persone in condizione di svantaggio in cerca di occupazione sono fruibili tramite lo strumento del Buono servizi lavoro. Esso si configura come titolo di spesa, con importo massimo predeterminato pro-capite, figurativamente assegnato alla persona e finanziariamente riconosciuto ai soggetti attuatori a copertura dei costi relativi agli interventi realizzati.

Ai fini dell'assegnazione del Buono è necessario che la persona in cerca di occupazione si attivi presentandosi presso la rete degli sportelli dei servizi per l'impiego regionali, pubblici (CPI) e pubblici/privati accreditati ai servizi per il lavoro; gli sportelli regionali forniscono alla persona le informazioni utili per l'accesso alla misura Buono servizi e la indirizzano verso gli Operatori selezionati ad operare sul presente Bando. In relazione alle caratteristiche dei destinatari, riveste un'importanza

fondamentale per la presa in carico delle persone il raccordo con i consorzi socio-assistenziali e dei soggetti pubblici competenti di cui al successivo capitolo 3.1, che ne seguono i percorsi di inclusione sociale.

Il Buono servizi presenta la seguente articolazione in termini di misure:

- servizi di orientamento, base e specialistico, azioni di ricerca attiva del lavoro e accompagnamento al lavoro, anche in raccordo con i servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona;
- servizi di promozione e tutoraggio del tirocinio;
- servizio di incontro domanda/offerta.

Al Buono servizi lavoro, per i tirocini attivati nell'ambito del Bando, può accompagnarsi il riconoscimento di un contributo a parziale copertura dell'indennità di tirocinio corrisposta dall'impresa, fino all'esaurimento delle risorse dedicate.

3. DESTINATARI / PARTECIPANTI

Le azioni finanziate dal presente Bando sono rivolte alle persone, residenti o domiciliati in Regione Piemonte, in condizione di particolare svantaggio che siano disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015:

- non percettori di ammortizzatori sociali, anche privi di esperienza professionale;
- percettori di misure di sostegno al reddito di inclusione sociale come il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e il Reddito di Inclusione (REI);
- non percettori di ammortizzatori sociali con contratto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi (art. 19 co. 3).

Sono inoltre inclusi tra i destinatari le persone, che svolgano un'attività lavorativa di scarsa intensità (Circolare MLPS n. 34/2015) che ne ricavino cioè un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Lo stato occupazionale dei destinatari è verificabile sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP); si veda per le specifiche di consultazione il *Manuale d'uso – Buono servizi persone in condizioni di particolare svantaggio*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

Le condizioni di particolare svantaggio delle persone che danno diritto all'accesso alle azioni finanziate sono le seguenti:

- a) soggetti con incapacità parziale, per motivi di ordine fisico sensoriale e psichico, a provvedere alle proprie esigenze, che non raggiungono la soglia prevista dall'art. 3 della L. 68/99, e soggetti in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziali, che non raggiungono la soglia prevista sempre dall'art. 3 della suddetta legge;

- b) soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- c) persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che si trovino nelle condizioni di potere partecipare alle attività previste dal presente Bando presso le sedi degli Operatori e che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - in condizione di detenzione a non più di 6 mesi dalla fine della pena,
 - ammessi a misure alternative di detenzione e al lavoro all'esterno;
- d) ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33;
- e) soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione; tale condizione potrà essere riconosciuta anche a persone con problemi di dipendenze da sostanze, vittime di violenza, maltrattamento, soggette a grave sfruttamento e discriminazione, anche inseriti nei "programmi di assistenza e integrazione sociale"¹;
- f) Rom, Sinti e Camminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011;
- g) soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs 286/1998) e soggetti richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in base alle disposizioni (di cui al D. Lgs. 251/2007 e s.m.i.);
- h) minori stranieri non accompagnati, ivi compresi i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale o umanitaria.

I requisiti di cui sopra (stato occupazionale e condizione di svantaggio) devono essere posseduti **al momento della presa in carico** che corrisponde all'erogazione del servizio A3, vedi oltre par. 5.1.1.

Non rientrano tra i destinatari del Bando le persone disabili certificate ai sensi della legge 68/99 in quanto se iscritte al collocamento mirato possono essere destinatarie delle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili (D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016); sono altresì escluse le persone che rientrano nelle categorie di cui all'art. 18 sempre della L. 68/99.

3.1. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

La condizione di svantaggio delle persone deve essere attestata/dichiarata dai **soggetti pubblici competenti che seguono il loro percorso di inclusione sociale**.

Al fini del presente Bando, sono soggetti pubblici competenti i seguenti enti:

- o Servizi sociali e i Servizi sanitari (Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Enti locali e ASL);
- o Istituti penitenziari e Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

¹ Si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 18, co. 3 bis, D.lgs. 286/98, come modificato dal D.lgs. n. 24/2014, rivolte alle persone in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione sociale (art. 18, comma 1).

Il soggetto pubblico competente, che segue la persona nei percorsi di inclusione sociale, attesta/dichiara su apposito modulo scaricabile dal sito regionale, la **sussistenza** della condizione di svantaggio della persona al momento dell'ingresso nei percorsi finanziati; l'Operatore alleggerà tale attestazione nel Sistema Informativo Lavoro (vedi oltre par. 5.1).

L'Operatore dovrà anche conservare copia per le attività relative ai controlli regionali della seguente documentazione:

- permesso di soggiorno² nel caso delle persone rientranti nella **lettera g)** e nella **lettera h)**,
- certificazione, emessa da ASL, INPS, INAIL e soggetti competenti per la normativa nazionale e regionale, per la **lettera a)** e la **lettera b)**.

Si specifica che nel caso delle persone rientranti nella **lettera e)**, si considerano "soggetti competenti" ad attestare la condizione di svantaggio anche i Centri Antiviolenza appartenenti alla rete regionale del Piemonte.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi per l'erogazione dei **servizi per il lavoro** gli Operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 2012 ss.mm.ii. che, a seguito della procedura di valutazione, saranno selezionati ad operare sul presente Bando (vedi oltre cap. 9).

Si specifica che gli Operatori devono possedere l'accreditamento alla data di presentazione della domanda di candidatura sul presente Bando (vedi oltre cap. 8)³.

Gli Operatori possono erogare i servizi in forma singola oppure mediante costituzione di raggruppamenti temporanei (ATS/ATI) sull'intero territorio regionale attraverso le sedi candidate e ammesse. I raggruppamenti temporanei devono essere costituiti nel rispetto di quanto indicato nelle *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte*, approvato con DD n. 807 del 15/11/2016.

In caso di presentazione in forma associata, si ricorda che la procedura di selezione è relativa a ciascun componente dell'ATS/ATI e non al raggruppamento nel suo complesso.

E' vietata la contestuale partecipazione come operatore singolo e come componente, anche capofila, di un raggruppamento temporaneo o la partecipazione in più raggruppamenti temporanei.

Gli Operatori ammessi alla realizzazione delle misure finanziate dal presente Bando sono soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 2, punto 10, del Regolamento generale⁴.

²Nel caso in cui la persona abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la ricevuta di presentazione della domanda vale come documento attestante il possesso dei requisiti per accedere al Buono servizi lavoro; se il rinnovo non viene successivamente concesso la persona perde tali requisiti.

³ L'Operatore può quindi candidare le sedi presenti nell'elenco regionale degli enti accreditati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con Determina dalla Direzione Coesione Sociale.

⁴Regolamento UE n. 1303/2013.

5. AZIONI AMMISSIBILI

Il Buono si compone di servizi per il lavoro (orientamento, ricerca attiva, tutoraggio, incontro D/O) e, nel caso di tirocinio, della misura incentivante costituita dal contributo a copertura dell'indennità.

Nella tabella che segue sono riportate le azioni ammissibili e, ove pertinente, gli standard regionali di riferimento, la durata in termini di ore (e relativa quota ammissibile in back-office), le modalità di erogazione e di riconoscimento della spesa.

Tabella 1 – Azioni ammissibili (Servizi per il lavoro)

Servizi per il lavoro ammissibili	Riferimento servizi standard regionali	Durata	Modalità di erogazione	Modalità di riconoscimento della spesa
Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro – 1° presa in carico	A3 – Orientamento 1° livello	min 1 ora e max 2 ore	Individuale	UCS "a processo"
	A4 – Orientamento specialistico di 2° livello A5.1 – Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro	max 12 ore	Individuale o in piccolo gruppo	
	A4.1 – Identificazione competenze A4.2 - Validazione competenze	max 12 ore (4 ore identificazione) (8 ore validazione)	Individuale	
Servizi aggiuntivi a supporto dell'inserimento in impresa – prese in carico successive alla prima	A5.1 – Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro	max 4 ore	Individuale o in piccolo gruppo	UCS "a processo condizionato al risultato"
Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa in tirocinio	A5.2a – Tutoraggio Tirocinio	max 20 ore (max 50% in back-office)	Individuale o in piccolo gruppo	UCS "a processo condizionato a risultato"
Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa con contratti brevi	A5.2b – Tutoraggio Lavoro breve	max 20 ore (max 50% in back-office)	Individuale o in piccolo gruppo	UCS "a processo condizionato a risultato"
Servizi di incontro D/O per inserimenti contratti al lavoro	A6 – Incontro Domanda e offerta di lavoro	Non pertinente	Non pertinente	UCS "a risultato"

Servizi di gestione del percorso in caso di accesso alle misure integrate al Buono Servizi Lavoro	Invio e accesso alla formazione professionale regionale (POR 14-20)	max 2 ore (max 50% in back – office)	Individuale	UCS "a processo" condizionato al risultato
	Iniziative di conciliazione	max 4 ore (fino al 100% in back office)	Individuale	UCS "a processo"

Nella tabella che segue sono riportati i parametri relativi al contributo pubblico a parziale copertura dell'indennità di tirocinio corrisposta dall'impresa.

Tabella 2 – Azioni ammissibili (Indennità di tirocinio)

Indennità di tirocinio	Valore del contributo	Modalità riconoscimento spesa
Contributo a copertura tirocini pari o superiori a 6 mesi a tempo pieno	3 mensilità (1800 euro)	a costo reale
Contributo a copertura tirocini pari o superiori a 6 mesi a tempo parziale	3 mensilità (900 euro)	

Le regole per la determinazione della spesa e la procedura per il suo riconoscimento sono disciplinate ai successivi cap. 12 e 13, mentre le regole di ammissibilità sono disciplinate nei paragrafi che seguono.

5.1. REGOLE DI AMMISSIBILITA' DELLE AZIONI

5.1.1. Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (prima presa in carico)

La prima presa in carico ha una **durata massima di 3 mesi** a partire dall'apertura del 1° PAI (vedi oltre cap. 10).

Prima dello scadere **del 1° mese** la persona non può essere presa in carico da un altro Operatore.

La **presa in carico** sul Bando è sancita dall'erogazione di **almeno 1 ora** 'erogata' del servizio di orientamento di 1° livello (servizio A.3), senza la quale non si può accedere ai successivi servizi ammessi a finanziamento.

Preliminarmente all'erogazione dei servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro, l'Operatore deve verificare:

- o la completezza degli adempimenti legati al suo stato occupazionale, verificabile sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte;
- o la condizione di svantaggio attestata dal servizio pubblico competente, che dovrà essere allegata al Piano di Azione Individuale (vedi par. 3.1);
- o l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale in tutte le sue parti.

Per poter considerare ammissibili i servizi riconosciuti “a processo”, ossia in base alle ore effettuate, l'operatore deve:

- o redigere il ‘Questionario di restituzione finale’ sul percorso di orientamento realizzato, disponibile su SILP e compilabile a partire dal Piano di Azione Individuale;
- o allegare al Piano di Azione Individuale il Curriculum Vitae aggiornato.

Valgono le regole di non ripetibilità dei servizi vedi par. 5.2.

5.1.1.1 Servizi di identificazione e validazione delle competenze

Il servizio di identificazione e validazione delle competenze viene erogato unicamente dai soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Enti Titolati e dai relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC), periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale.

I servizi sono erogati in conformità con le “Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali” PARTE C) del “Testo Unico per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure di sistema” approvato con D.D. n. 849 del 18 settembre 2017.

a) Servizio di identificazione delle competenze

Il servizio di identificazione delle competenze ha come scopo quello di ricostruire le esperienze più significative maturate dall'utente, tradurle in competenze, conoscenze ed abilità e testimoniarle tramite evidenze; può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

L'operatore nella fase di identificazione deve compilare e rilasciare il Dossier delle evidenze, pena non ammissibilità della spesa.

Per le modalità di compilazione e rilascio del Dossier delle evidenze si rimanda alle Linee Guida regionali, di cui sopra.

b) Servizio di validazione delle competenze

Il servizio di validazione delle competenze ha come scopo quello di accertare e valutare il possesso delle competenze acquisite dall'utente e può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

Il colloquio tecnico ed eventuali prove integrative sono somministrate dagli esperti della materia (EM/F o EM/L).

L'operatore nella fase di validazione deve rilasciare l'Attestato di validazione delle competenze, secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte in base alla D.D. n. 420 del 1 Luglio 2016, pena la non ammissibilità della spesa, e allegarlo al relativo Piano di Azione Individuale.

Nel caso in cui il processo non dia in esito la validazione di alcuna competenza, dovranno comunque essere rilasciati gli output previsti dalla fase di identificazione.

5.1.2. Servizi aggiuntivi a supporto dell'inserimento in impresa (prese in carico successive alla prima)

Nel caso in cui a conclusione dei servizi di 'Prima presa in carico' non vi sia stato alcun inserimento in impresa, o se al termine del tirocinio e del lavoro breve non sia seguito un contratto di lavoro di lungo periodo, la persona può rivolgersi ad altri Operatori che nel caso realizzino un inserimento in impresa (tirocinio/lavoro) possono portare a rendiconto le ore eventualmente erogate di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro.

Valgono le regole di non ripetibilità dei servizi vedi par. 5.2.

5.1.3. Servizi di tutoraggio per inserimento in impresa in tirocinio e con contratti brevi

Il servizio di tutoraggio è ammissibile per:

- o tirocini di durata (risultante dal progetto formativo) pari o superiore a 6 mesi;
- o contratti di lavoro di durata nominale pari o superiori a 3 mesi e inferiori a 6 mesi.

L'attività di tutoraggio deve iniziare (**almeno 1 ora 'erogata'**) entro un mese dalla data di avvio del tirocinio/lavoro breve da comunicazione obbligatoria.

Il servizio è ammissibile in relazione a un solo avviamento in tirocinio e a un solo avviamento al lavoro per destinatario, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità di cui al successivo par. 5.2.

Le ore di tutoraggio possono essere svolte in impresa o presso la sede dell'Operatore; sul sito regionale il modello di registro presenze da utilizzare.

I tirocini devono essere conformi alla disciplina di riferimento (D.G.R. n. 74-5911 del 3/6/2013 e s.m.i e DGR n. 42-7397 del 7/4/2014 e s.m.i.), alle procedure adottate dalla Regione Piemonte (tra cui la Convenzione, il Progetto Formativo, l'inserimento sul Portale tirocini regionale, la comunicazione obbligatoria) e alla modulistica prevista. Si ricorda che le imprese che ospitano tirocinanti devono registrare la presenza/frequenza del tirocinante e conservarne relativa documentazione. Nel caso in cui l'impresa non sia dotata di propri sistemi di rilevazione delle presenze/frequenza, può utilizzare il modello di registro di frequenza del tirocinio, disponibile sul sito della Regione Piemonte. Gli Operatori devono chiedere alle imprese copia dei registri di frequenza del tirocinante e conservarli per i controlli regionali.

Si specifica che la DGR n. 42/2014 e s.m.i. si applica **solo nel caso** in cui la persona rientri tra i destinatari previsti dall'articolo 2 della suddetta disciplina e, in aggiunta all'attestazione di svantaggio di cui par. 3.1, vi sia il "progetto di inclusione" del servizio pubblico competente, responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale, ai sensi della disciplina stessa.

Il servizio di tutoraggio **non è ammissibile** a finanziamento nel caso in cui il tirocinio sia attivato presso un soggetto attuatore del presente Bando.

5.1.4. Servizi di incontro D/O

Per quanto riguarda il servizio di incontro D/O (A6), ai fini del riconoscimento "a risultato", sono ammesse le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo **indeterminato**;
- contratto a tempo determinato di durata nominale⁵ all'avvio **pari o superiore ai 6 mesi**. Si precisa che il risultato è riconosciuto all'operatore anche nel caso in cui si totalizzi un periodo lavorativo di 6 mesi mediante la somma di più contratti brevi, purché:
 - il primo contratto di lavoro abbia una durata nominale all'avvio pari o superiore a 1 mese (vedi nota 4)
 - siano attivati presso la stessa impresa,
 - il periodo lavorativo di 6 mesi venga raggiunto entro 6 mesi dall'avvio del primo contratto⁶,
 - i contratti successivi al primo si configurino come proroghe.

Sono **esclusi** i contratti di lavoro domestico, i contratti intermittenti, i contratti a chiamata e i contratti in part time inferiore al 50%.

Il servizio è ammissibile a finanziamento con le seguenti regole:

- su di **un solo avviamento** al lavoro per destinatario, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità di cui al successivo par. 5.2.,
- solo per contratti di lavoro che **ad 1 mese dal loro avviamento siano ancora in essere**.

Si specifica, infine, che il servizio di Incontro D/O (A6) è riconosciuto all'Operatore anche qualora l'inserimento in azienda con contratto di lavoro avvenga a seguito di trasformazione del tirocinio presso la stessa azienda ospitante.

5.1.5. Servizi di gestione del percorso

Il servizio di gestione del percorso è ammissibile qualora la persona presa in carico sia supportata nel rinvio e nell'accesso alle seguenti misure (si vedano i cap. 6 dell'Allegato A della DGR 20/2016 e della DD n. 524/2016): l'invio e l'accesso alla formazione professionale a catalogo regionale (POR 2014-2020); l'accesso ai servizi di conciliazione.

L'Operatore è tenuto a espletare le specifiche procedure che i relativi dispositivi attuativi di riferimento potrebbero attribuire alla competenza dei soggetti attuatori del presente Bando.

Nel caso dell'invio alla formazione professionale regionale (2014-2020) si dispone che il riconoscimento del servizio sia condizionato all'effettiva iscrizione al corso (risultato) da parte dell'utente.

⁵ La durata nominale del contratto è quella dichiarata nella comunicazione obbligatoria all'avvio del contratto.

⁶ Nel computo dei 6 mesi si fa riferimento alla durata "nominale" dei contratti all'avvio.

5.1.6. Contributo a copertura dell'indennità di tirocinio

Ad ogni Operatore è attribuito un numero massimo di tirocini per i quali la Regione riconosce il contributo a parziale copertura dell'indennità di tirocinio (vedi oltre cap. 10.2)

Il contributo pari a 3 mensilità è riconosciuto con le seguenti regole:

- tirocini pari o superiori 6 mesi a tempo pieno o a tempo parziale (da progetto formativo)⁷;
- contributo di 1.800 euro per tirocini a tempo pieno;
- contributo di 900 euro per tirocini a tempo parziale;
- regolare frequenza da parte del tirocinante (frequenza del 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo);
- requisito del tempo pieno mantenuto per tutto il periodo di tirocinio, nel caso di variazione dell'impegno orario che determini il tempo parziale il contributo non sarà riconosciuto;
- requisito del tempo parziale mantenuto per tutto il periodo di tirocinio, nel caso di aumento dell'impegno orario la differenza economica è completamente a carico dell'impresa;
- durata effettiva del tirocinio di almeno 6 mesi, se il tirocinio si conclude prima il contributo non verrà riconosciuto.

Il contributo è riconosciuto unicamente per tirocini **la cui attivazione è stata autorizzata dalla Regione prima dell'avvio del tirocinio** (in data precedente alla comunicazione obbligatoria), secondo la procedura approvata con Determina dopo la pubblicazione del presente Bando.

Il servizio è ammissibile in relazione a **un solo avviamento** in tirocinio per destinatario, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità di cui al successivo par. 5.2.

Il contributo **non è riconosciuto** nel caso di tirocini attivati presso i soggetti attuatori del presente Bando.

Per le regole di realizzazione delle attività connesse all'ammissibilità del contributo, alla determinazione della spesa e riconoscimento del rimborso alle imprese si vedano i successivi paragrafi 10.4.2, 12.2 e 13.2.

5.2. REGOLE DI CUMULABILITA' DELLE AZIONI

I servizi di orientamento, il servizio di tutoraggio del tirocinio, il servizio di tutoraggio del lavoro breve e il servizio di incontro D/O (di cui alla tabella 1) non sono ripetibili e sono quindi realizzabili **una sola volta** per ciascun destinatario.

Unica eccezione si verifica nel caso di "presa in carico successiva alla prima" in cui si potrà riconoscere un ulteriore servizio di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (A.4 e A.5.1) a condizione che l'Operatore riesca a generare un inserimento in impresa.

⁷ Si specifica che il monte ore del tempo pieno e del tempo parziale sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di riferimento ma non si possono superare le 40 ore settimanali secondo quanto stabilito dalla DGR 74/2012 e s.m.i.

Si specifica che nel caso dei servizi riconosciuti a processo, il servizio non è ripetibile anche se all'utente non è stato realizzato l'intero monte ore ammissibile (cfr. tabella 1).

Nel caso di tirocinio o di contratto di lavoro che si **interrompano nei primi 15 giorni lavorativi** dall'avvio, è consentito all'Operatore realizzare un nuovo inserimento in impresa nei confronti della stessa persona, a condizione che **non** porti a rendiconto il primo servizio di inserimento realizzato.

La Regione si riserva la facoltà di autorizzare, in casi eccezionali adeguatamente motivati da parte dei soggetti attuatori, la ripetibilità a favore dello stesso disoccupato di uno o più servizi già fruiti.

Nel caso durante il percorso la persona acceda ad una misura integrata al Buono servizi (vedi sopra par. 5.1.5), al suo termine può proseguire il percorso di politica attiva del lavoro.

6. RACCORDO TRA BANDI

6.1 RACCORDO TRA BANDI DI ANNUALITÀ DIFFERENTI

Le persone che hanno già ricevuto servizi nell'edizione 2016 del Bando Svantaggio o del Bando Disoccupati possono accedere ai Bandi dell'annualità 2018 e usufruire di tutti i servizi di cui non hanno già usufruito nella precedente edizione.

L'unico servizio ripetibile è quello di prima presa in carico (servizio A3) di minimo 1 ora e massimo 2 ore (vedi sopra par. 5.1.1), la cui erogazione è condizione per accedere ai successivi servizi ammessi a finanziamento.

6.2 RACCORDO TRA BANDI DELLA STESSA ANNUALITÀ

Le persone che sono state prese in carico sul Buono Svantaggio 2018 non possono nella stessa annualità essere presi in carico sul Buono Disoccupati 2018 e viceversa.

7. DURATA E RISORSE DISPONIBILI

Il presente Bando ha validità temporale fino al **31 dicembre 2019**.

Le Misure finanziate dal presente Bando hanno il seguente inquadramento programmatico nel POR FSE 2014-2020 e la seguente dotazione finanziaria per la seconda edizione del dispositivo a favore degli svantaggiati (D.G.R. 14 marzo 2016, n. 20-3037 e s.m.i).

Tabella 3 – Dotazione finanziaria e classificazione POR

POR FSE 2014-2020			
ASSE e PRIORITA' DI INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO (risultato atteso)	MISURA (V livello)	RISORSE PER MISURA

2.9i – Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità	7. Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	2.9i.7.1.6 – Buono servizi lavoro per persone in condizioni di particolare svantaggio	6.000.000
TOTALE			6.000.000

Le risorse complessive pari a € 6.000.000 sono destinate alla copertura dei costi per i servizi erogati dai soggetti attuatori e per le indennità di tirocinio.

Le risorse sono suddivise fra le due misure e in relazione alle priorità di investimento del POR FSE 2014-2020 nel seguente modo:

Tabella 4 – Dotazione *risorse per i servizi e le indennità di tirocinio*

Destinazione risorse	V livello 2.9i.7.1.6
Servizi per il lavoro	3.000.000
Contributo a copertura dell'indennità di tirocinio	3.000.000
Totale	6.000.000

8. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

8.1. SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione delle domande di candidatura per l'inserimento nell'elenco dei soggetti selezionati a operare nell'ambito del presente bando avviene con un unico sportello da **lunedì 29/01/2018 a mercoledì 31/01/2018**.

8.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di candidatura da parte degli Operatori accreditati ai servizi al lavoro dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su internet all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro> – Servizio "Presentazione Domanda"

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata. Alla domanda devono essere allegati pena esclusione:

- o il Formulario il cui modulo è scaricabile dalla procedura informatizzata (di cui all'Allegato C1 'Operatori singoli' e Allegato C2 'Raggruppamento' della presente Determina);

- o la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e in caso di raggruppamento (ATS/ATI) dei legali rappresentanti di tutti i soggetti proponenti con indicazione del soggetto capofila;
- o in caso di ATS/ATI la dichiarazione d'impegno a costituirsi in raggruppamento, sottoscritta da tutti i soggetti proponenti, con l'indicazione del capofila, o se già costituiti in ATS/ATI, la copia conforme dell'atto di costituzione;
- o scansione della marca da bollo utilizzata per l'istanza, laddove non assolta virtualmente.

La domanda compilata in tutte le sue parti e salvata in via definitiva sulla procedura informatizzata, deve essere inviata via PEC alla Regione politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, entro le 12.30 dell'ultimo giorno di apertura dello sportello. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'Operatore, o in caso di raggruppamento (ATS/ATI) dal legale rappresentante del soggetto capofila, e regolarizzata ai sensi della normativa sul bollo.

Il modulo originale della domanda non dovrà riportare cancellazioni, correzioni né alcuna modifica pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione, rilevato successivamente all'invio della domanda ma nei tempi di apertura dello sportello, si dovrà ripetere la procedura di compilazione con i dati corretti e conseguentemente trasmettere una nuova versione corretta del modulo.

Le domande inviate via PEC fuori dai termini previsti dal presente bando saranno respinte; non deve essere consegnata alcuna documentazione su supporto cartaceo presso gli uffici regionali.

Si specifica che:

- o il Formulario può essere consultato e scaricato dalla 'sezione documentazione' nella pagina di presentazione della domanda dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando.
- o nel Formulario devono essere indicati i nominativi dei case manager i cui curricula professionali predisposti su format regionale, di cui all'Allegato D alla presente Determina (*Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà*), vengono acquisiti secondo la procedura descritta nel successivo paragrafo.
- o l'Allegato D può essere consultato e scaricato dalla 'sezione documentazione' nella pagina di presentazione della domanda dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando.

Nel caso di raggruppamento (ATS/ATI) il Formulario dovrà essere compilato a pena ammissibilità da tutti i soggetti proponenti e deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto capofila.

Si ricorda infine che nella domanda, sezione 'quadro riferimenti', nei campi relativi a *Primo riferimento* ed eventualmente *Secondo riferimento* devono essere indicati i nominativi delle persone referenti dell'attuazione del Bando, mentre nel campo "E-mail" dovrà essere indicato **l'indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni in itinere** durante la realizzazione delle attività.

8.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VERIFICA DI AMMISSIBILITA'

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- a. Modulo di domanda, compilato accedendo al sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro> – Servizio "Presentazione Domanda", e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa con l'impegno a garantire l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo; il modulo comprende l'elenco delle sedi che gli Operatori accreditati intendono candidare a operare;
- b. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda (qualora la firma non sia autenticata secondo altre modalità previste dalla legge);
- c. in caso di ATS/ATI la dichiarazione d'impegno a costituirsi in raggruppamento, sottoscritta da tutti i soggetti proponenti, con l'indicazione del capofila, o se già costituiti in ATS/ATI, la copia conforme dell'atto di costituzione;
- d. Il Formulario per la valutazione compilato da ogni singolo Operatore e ogni altra documentazione richiesta in fase di istruttoria;
- e. Scansione della marca da bollo utilizzata per l'istanza, laddove non assolta virtualmente.

L'ammissibilità è verificata attraverso un percorso istruttorio diretto ad accertare che:

- i soggetti attuatori siano in possesso dei requisiti previsti;
- l'inoltro della domanda sia stato effettuato nei termini e nelle forme previste dal presente Bando;
- la domanda sia completa e regolare (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione con firma digitale, presenza del documento d'identità in corso di validità);
- in caso di ATS/ATI il Formulario sia stato compilato da tutti i soggetti proponenti.

Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, **saranno respinte le domande:**

- presentate da soggetti attuatori privi dei requisiti previsti;
- pervenute fuori dai termini previsti dal presente bando;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale), prive o con copia del documento di identità non in corso di validità;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale della domanda prodotto dalla procedura;
- Formulario compilato su modello diverso da quello approvato con il presente Bando e reso disponibile nella sezione documentazione nella pagina di presentazione della domanda;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta, in particolare senza il Formulario compilato nelle modalità di cui sopra;
- presentate da soggetti diversi dagli Operatori aventi titolo;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali.

Conclusa la verifica di ammissibilità viene avviato il procedimento di valutazione e selezione dei soggetti attuatori (vedi oltre cap. 9 e 10).

La comunicazione di **avvio del procedimento** avviene tramite PEC.

Nella PEC la Regione provvede a fornire le indicazioni per:

- l'acquisizione delle esperienze professionali dei case manager su format regionale (*Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà*, di cui Allegato D) i cui nominativi sono inseriti nel Formulario;
- la validazione da parte dei soggetti proponenti dei dati realizzativi che verranno utilizzati per la valutazione di cui al successivo cap. 9.

9. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

9.1. TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE

Nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni (DGR n. 15-1644 del 29/06/2015), il procedimento a cui si ricorre è la *chiamata di progetto*, dove si intende una proposta progettuale definita dall'Operatore finalizzata all'erogazione di servizi di politica attiva, in linea con obiettivi ed elementi caratterizzanti rispetto al Buono servizi lavoro. Tale proposta progettuale dovrà presentare le specificità di progetto di ogni Operatore (singolo o componente di ATS/ATI) in termini di congruenza, priorità e sostenibilità, a corredo delle disposizioni in materia di Accreditamento (DGR n. 30 del 11 giugno 2012) e delle disposizioni già previste dagli Standard (DGR n. 66 del 19 marzo 2012).

9.2. VALUTAZIONE EX ANTE

La valutazione ex ante (VEXA) è finalizzata a misurare il livello di rispondenza degli Operatori alle Classi di valutazione previste dalle Procedure e dai Criteri di selezione e ad attribuire a ciascun Operatore un punteggio utile all'assegnazione delle dotazione massima di risorse a disposizione secondo le modalità descritte oltre (cfr. Cap. 10).

Il processo di valutazione ex ante si applica a:

- gli Operatori già ammessi a operare nella Direttiva (DGR n. 20-3037 del 14 marzo 2016) attraverso il Bando di cui alla DD n. 523/2016 – denominati "**Operatori già attivi**". Si specifica che vengono trattati in questa categoria gli Operatori attivi nel Bando precedente in forma di ATS/ATI che si candidano al Bando "Buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio – periodo 2018-2019" e che, pertanto, nel presente processo di valutazione sono valutati individualmente;
- gli Operatori che non hanno operato sul Bando precedente (DD n. 523/2016) – denominati "**Nuovi Operatori**". Si specifica che vengono trattati in questa categoria anche gli Operatori già attivi nel precedente Bando Disoccupati (DD n. 524/2016) qualora si candidino al Bando "Buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio – periodo 2018-2019".

Per la valutazione delle domande che hanno superato le verifiche di ammissibilità si applicano le "classi" di valutazione di merito e i relativi pesi riportati nel prospetto sottostante, come definiti nel Manuale di valutazione ex ante (cfr. Allegato B).

Classe di valutazione	Peso relativo
A – Soggetto proponente	60
B – Caratteristiche della proposta progettuale	20
C – Priorità	10
D – Sostenibilità	10
E – Offerta Economica	Non applicabile
Totale	100

La Classe di valutazione “E-Offerta economica” non viene applicata in quanto il costo dei servizi è valorizzato in base alle Unità di Costo Standard (UCS) definiti dall’Autorità di Gestione.

9.2.1. Classi, oggetti, criteri e indicatori per la valutazione

Segue la griglia di valutazione ex ante con Classe/Oggetti, Criteri, Indicatori e relativi punteggi.

Tabella 5 – Griglia di valutazione ex ante

CLASSE E OGGETTO	CRITERIO	INDICATORI	Punteggio MAX
A. Soggetto proponente - A.1. Esperienza pregressa dell’Operatore	A.1.1. Performance ottenute sulla precedente edizione del Bando (DD n. 523/2016)	<i>A.1.1.1 Rapporto dell’importo erogato sull’importo finanziato per Operatore</i>	10
		<i>A.1.1.2 Rapporto del numero di prese in carico dall’Operatore sul numero di prese in carico in totale (ossia generate dall’insieme degli Operatori)</i>	8
		<i>A.1.1.3 Rapporto del numero di prese in carico per Operatore sul numero di sedi ammesse per Operatore</i>	9
		<i>A.1.1.4 Numero di sedi “non utilizzate”</i>	-1 per sede non utilizzata
		<i>A.1.1.5 Rapporto fra il numero di inseriti in azienda per Operatore e il numero di inseriti in azienda in totale (ossia generati dall’insieme degli Operatori)</i>	10
		<i>A.1.1.6 Rapporto fra il numero di inseriti in azienda per Operatore e il numero di sedi ammesse</i>	8
		<i>A.1.1.7 Rapporto fra il numero di inseriti in azienda per Operatore e il numero di prese in carico</i>	7
		<i>A.1.1.8 Qualità degli inserimenti generati</i>	8
B. Proposta progettuale - B.1. Congruenza	B.1.1 Congruenza delle modalità attuative della proposta progettuale rispetto al Buono servizi lavoro	<i>B.1.1.1 Evidenza di elementi di congruenza fra strategia di intervento, destinatari, modalità attuative, legami con il territorio e metodologie/strumentazioni, anche in virtù delle caratteristiche dell’Operatore, nella proposta progettuale</i>	20

C. Priorità - C.1 Priorità della programmazione	C.1.1 Rispondenza al principio di pari opportunità del POR FSE 2014-2020 e alle priorità del Bando	<i>C.1.1.1 Evidenza di prassi organizzative e metodologiche nell'ambito delle pari opportunità del POR e delle priorità del Bando</i>	10
D. Sostenibilità - D.1 Organizzazioni e strutture	D.1.1 Esperienza professionale dei Case manager coinvolti nell'attuazione del progetto	<i>D.1.1.1 Media dei mesi di esperienza rilevante nelle politiche attive del lavoro dedicate allo Svantaggio dei Case manager ammessi</i>	5
	D.1.2 Capacità organizzativa e dotazione funzionale	<i>D.1.2.1 Rapporto fra il numero di Case manager ammessi e il numero di sedi ammesse</i>	5
			100

I progetti che ottengono un punteggio compreso fra 20 e 29 punti, sui 100 totali della valutazione ex ante, concorrono all'attribuzione del budget nella sola quota legata al "numero di sedi" e non concorrono così alla quota legata alla valutazione ex ante (cfr. par. 10.1).

Per gli Operatori già attivi, non sono in ogni caso da considerarsi finanziabili i progetti che ottengono un punteggio compreso fra 0 e 19 punti su 100 della valutazione ex ante.

Per i Nuovi Operatori, non sono in ogni caso da considerarsi finanziabili i progetti che ottengono un punteggio pari a 0 su due delle tre Classi B), C) e D).

Ai fini del processo di valutazione ex ante, al momento della presentazione della domanda ogni Operatore deve compilare in ogni sua parte l'apposito Formulario (cfr. Allegato C1 'Operatori singoli' e Allegato C2 'Raggruppamento'), pena la mancata attribuzione del punteggio relativo. Come specificato nel seguito e dettagliato all'interno del Manuale di valutazione, per la sola Classe A l'attribuzione del punteggio avviene in base a informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, in quanto registrate sui sistemi informativi.

Per ciascuna Classe sono di seguito indicate le fonti delle informazioni e le modalità di attribuzione del punteggio che sono utilizzate per la valutazione ex ante. Si rimanda all'apposito Manuale per le ulteriori specifiche in merito ai criteri, agli indicatori e ai relativi punteggi oltre che alle modalità di attribuzione degli stessi.

Classe A – Soggetto proponente

Per gli Operatori già attivi, la Classe A sarà valutata sulla base della performance rilevata sulle attività svolte nell'edizione precedente del Bando (DD n. 523/2016). La valutazione della performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore, abbia esso operato da solo o come capofila/componente

di ATS/ATI: non vengono, pertanto, misurati i risultati ottenuti dal raggruppamento nel suo complesso. Gli indicatori afferenti alla Classe A saranno valorizzati dalla Direzione Coesione Sociale con i dati di avanzamento fisico-finanziario registrati nei Sistemi informativi in possesso dell'Amministrazione Regionale (Sistema Informativo Lavoro Piemonte, GAM Operazioni), una volta conclusa la verifica di ammissibilità (cfr. Cap. 8). La data di rilevazione dei dati a sistema sarà indicata nella PEC di cui al par. 8.3.

In relazione a ciascun indicatore previsto, l'attribuzione del punteggio al singolo Operatore avverrà in relazione alla distanza dal "best performer", ossia all'Operatore che ha conseguito il risultato migliore in relazione all'indicatore in esame, il quale otterrà il punteggio massimo associato al parametro oggetto di osservazione. Fa eccezione l'indicatore A.1.1.4, riguardante il numero di sedi non utilizzate, che assegna una penalità, pari a "-1", per ciascuna sede ammessa nell'ambito della precedente edizione del Bando e non utilizzata, ossia presso la quale non sono stati erogati servizi.

Per i Nuovi Operatori, in linea con quanto indicato dalle Procedure e dai Criteri di selezione delle operazioni (DGR n. 15-1644 del 29/06/2015), al fine di garantire "un posizionamento non penalizzante per i soggetti alla prima esperienza propositiva", la Classe A sarà valorizzata con un punteggio pari al valore medio di quelli attribuiti ai soggetti con esperienza pregressa.

Classe B – Caratteristiche della proposta progettuale

Tutti gli Operatori saranno valutati in relazione al grado di congruenza della proposta progettuale presentata e il Bando, in termini di strategia di intervento, destinatari, modalità attuative, legami con il territorio e metodologie/strumentazioni. Non sono oggetto di valutazione gli elementi già considerati in fase di Accreditamento (DGR n. 30 del 11 giugno 2012) né gli elementi previsti dal Repertorio degli Standard (DGR n. 66 del 19 marzo 2012).

L'attribuzione del punteggio terrà conto delle informazioni fornite nel Formulario (Sezione 2.), delle specificità di ogni Operatore, anche in continuità della proposta progettuale con attività e progetti passati. Qualora la descrizione dei legami con il territorio fornita nel Formulario venga valutata come insufficiente, l'intera Classe B viene valutata con un punteggio pari a 0. Ogni Operatore può altresì richiamare nel Formulario eventuali documenti a supporto, tuttavia tali documenti non dovranno essere allegati al Formulario, ma dovranno essere resi disponibili per eventuali approfondimenti da parte del Nucleo di valutazione e per le attività relative ai controlli regionali.

Classe C – Priorità

Tutti gli Operatori saranno valutati in termini di rispondenza, nella proposta progettuale, al principio delle pari opportunità previsto dal POR e alle priorità del Bando, in particolare in relazione alla fascia a maggior intensità di sostegno (cfr. par. 2.3).

L'attribuzione del punteggio terrà conto delle informazioni fornite nel Formulario (Sezione 3.), conformemente ai criteri indicati nel Manuale di valutazione.

Classe D – Sostenibilità

Tutti gli Operatori saranno valutati sulla propria capacità organizzativa intesa come capacità di assicurare sostenibilità al processo di erogazione del Buono servizi lavoro, mettendo a disposizione un team di Case manager con rilevante esperienza professionale nelle Politiche attive del lavoro (PAL) dedicate allo Svantaggio e un numero adeguato di Case manager rispetto al numero di sedi.

Si considera come rilevante l'esperienza professionale di almeno 3 anni (36 mesi) nelle politiche del lavoro dedicate allo Svantaggio, rispetto ai target elencati al Capitolo 3 del Bando, comprendendo anche i Disabili di cui alla L. 68/99. Non sono in ogni caso da considerarsi ammissibili i Case manager con esperienza professionale nelle politiche del lavoro dedicate allo Svantaggio inferiore ai 3 anni (es. 35 mesi).

Per ogni Case manager candidato, dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione del candidato, il Format regionale in cui sono da riportare le esperienze professionali, di cui all'Allegato D della presente Determina, contenente le informazioni ed estremi relativi all'esperienza oggetto di valutazione.

L'attribuzione del punteggio terrà conto delle informazioni fornite nel Formulario (Sezione 4.) e delle informazioni fornite da ogni Case manager nei Format.

9.2.2. Nucleo di valutazione

La valutazione dei soggetti proponenti è affidata ad un Nucleo di valutazione appositamente costituito con Determinazione della Direzione regionale Coesione Sociale.

I componenti del nucleo, interni alla Direzione, sono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconfiribilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

9.2.3. Elenco e punteggi di valutazione

A seguito del processo di valutazione ex-ante, verrà approvato l'Elenco dei soggetti ammessi ad operare e i relativi punteggi attribuiti secondo la griglia di cui alla tabella 5 (par. 9.2.1).

La Direzione Coesione Sociale provvederà, con Determinazione del Direttore, all'approvazione dell'*Elenco degli Operatori e relativa proposta progettuale selezionati ad operare nell'ambito della misura Buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio*, periodo 2018-2019 e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

10. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

10.1. CRITERI DI RIPARTO DELLA DOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER I SERVIZI AL LAVORO PER OPERATORE

A ciascun Operatore incluso nell'Elenco di cui sopra è attribuita una dotazione di risorse, calcolata sulla base del criterio di seguito illustrato, la quale rappresenta un ammontare massimo disponibile per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel periodo di validità temporale del presente Bando. Il

finanziamento sarà riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati.

L'assegnazione delle risorse ad ogni Operatore sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto in esito alla valutazione ex ante e della dimensione dell'Operatore stesso (numero di sedi ammesse).

In particolare, le risorse complessive a disposizione per i servizi al lavoro, pari a 3 milioni di euro (cfr. Cap. 7), verranno ripartite fra gli Operatori in base a due criteri, rispettivamente:

- BUDGET PER SEDE: il 40% delle risorse dell'intera dotazione, pari a 1,2 milioni di euro, verrà assegnata agli Operatori in base al **numero di sedi ammesse** ad operare sul Bando.

In particolare, la dotazione verrà divisa per il numero totale di sedi ammesse di tutti gli Operatori, determinando una quota fissa per sede che verrà attribuita a ciascun Operatore in relazione al proprio numero di sedi ammesse.

Tutti gli Operatori selezionati partecipano al riparto della dotazione secondo il presente criterio, ad eccezione degli Operatori che hanno ottenuto un punteggio pari o inferiore a 19 su 100 punti della valutazione ex ante e dei Nuovi Operatori che hanno ottenuto un punteggio pari a 0 su due delle tre Classi B, C e D (cfr. par. 9.2). Si ricorda che gli Operatori che hanno ottenuto un punteggio di valutazione fra 20 e 29 punti partecipano esclusivamente al presente riparto.

- BUDGET VEXA: il 60% delle risorse dell'intera dotazione, pari a 1,8 milioni di euro, verrà assegnata agli Operatori che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari a 30 punti sulla Valutazione ex ante, applicando "Punteggi per sede in ambito VEXA" che è dato dal rapporto fra il punteggio ottenuto dall'Operatore in esito alla valutazione e il numero di sedi ammesse.

In particolare, il BUDGET VEXA verrà diviso per il totale dei "Punteggi per sede in ambito VEXA" di tutti gli Operatori, determinando una quota fissa per sede denominata "Unità di budget VEXA per sede". Tale "Unità di budget VEXA per sede" verrà attribuita a ciascun Operatore in relazione al "Punteggi per sede in ambito VEXA".

Tutti gli Operatori selezionati partecipano al riparto della dotazione secondo il presente criterio, ad eccezione degli Operatori che hanno ottenuto un punteggio pari o inferiore a 29 punti su 100 e dei Nuovi Operatori che hanno ottenuto un punteggio pari a 0 su due delle tre Classi B, C e D (cfr. par. 9.2).

La Direzione Coesione Sociale procederà alla determinazione e assegnazione delle risorse per Operatore mediante apposito atto; si specifica che nel caso dei raggruppamenti (ATS/ATI) il budget attribuito all'Operatore capofila è la somma dei budget calcolati sui singoli componenti.

10.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI PER OPERATORE

La Regione definisce il numero massimo di tirocini coperti dal contributo per le indennità di tirocinio, i cd. "tirocini indennizzati", procedendo a suddividere la dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro (cfr. Cap. 7) per il valore rimborsabile per ogni tirocinio a tempo pieno (1.800 euro). In considerazione della

possibilità di attivare tirocini a tempo parziale (cfr. par. 5.1.6), che potrebbero portare a un uso limitato delle risorse a disposizione, la Regione si riserva con successivi atti di procedere a un'ulteriore attribuzione.

Il numero massimo di **tirocini indennizzati** è pari a **1.666**.

L'attribuzione dei tirocini indennizzati agli Operatori avviene secondo i seguenti criteri:

- o a tutti gli Operatori selezionati è attribuito un tirocinio indennizzato per ogni sede ammessa; ad esempio, un Operatore con due sedi ammesse, avrà due tirocini indennizzati a disposizione.
- o a quegli Operatori che hanno ottenuto almeno un punteggio pari a 30 punti sulla valutazione ex ante, viene attribuita la restante quota di tirocini indennizzati in base al "Punteggio per sedi in ambito VEXA".

Si specifica che nel caso dei raggruppamenti (ATS/ATI), il numero di tirocini indennizzati è attribuito per singolo Operatore, sia esso capofila o componente.

Si sottolinea come sia facoltà dell'Operatore, nella gestione dei rapporti con le imprese in fase di attivazione del tirocinio, decidere se offrire o meno la possibilità del rimborso dell'indennità.

10.3. STIPULA DELL'ATTO DI ADESIONE E AVVIO ATTIVITA'

I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori, sono regolati mediante l'Atto di adesione il cui fac-simile è scaricabile al link: <http://www.regione.piemonte.it/formazione/controllo/modulistica.htm>.

L'Atto di adesione dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'Operatore e trasmesso via PEC agli uffici regionali prima dell'avvio delle attività.

Sono autorizzate ad erogare i servizi al lavoro esclusivamente le sedi indicate negli Elenchi approvati dalla Direzione Coesione Sociale. Per ciascun Operatore l'avvio delle attività deve essere successivo alla pubblicazione dell'Elenco dei soggetti attuatori e coincide con l'apertura del primo PAI tramite l'apposita procedura informatica.

10.4. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DEI PAI

10.4.1. PAI per i Servizi per il lavoro

I servizi al lavoro devono essere realizzati in presenza della persona e registrati sia mediante supporto informatico (Piano di azione individuale), presente sul Sistema Informativo Lavoro (SILP), che sugli apposti registri cartacei, vidimati dalla Regione, assegnati a ciascuna sede operativa e non utilizzabili in altri luoghi. Il case manager potrà quindi svolgere le attività unicamente presso le sedi ammesse ad operare sul Bando (presenti nell'Elenco dei Soggetti attuatori approvato dalla Regione).

La Regione in casi eccezionali, e in ragione di adeguata motivazione da parte dell'Operatore che giustifichi il ricorso ad una sede provvisoria per uno specifico utente, può autorizzare l'utilizzo delle sedi dei Centri per l'Impiego disponibili negli ambiti territoriali ove l'Operatore ha una sede operativa ammessa.

Le regole e modalità di registrazione dei servizi sono le seguenti:

- i servizi riconosciuti **“a processo”** devono essere realizzati in presenza della persona pena l’inammissibilità a finanziamento ed essere registrati in tempo reale sia attraverso supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI), mediante gli appositi Registri “Buono servizi lavoro Svantaggio”, assegnati a ciascuna sede operativa. Solo nel caso delle ore di back office nei registri cartacei viene inserita l’attività ma non deve essere apposta la firma dell’utente.
- i servizi riconosciuti **“a risultato”** devono essere registrati su supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI) e inseriti nei registri cartacei ma non deve essere apposta la firma dell’utente.

Di seguito le tipologie di Piano di Azione Individuale e le regole sul loro utilizzo (apertura, chiusura, durata, non contemporaneità). Si ricorda che i massimali delle ore di servizio erogabili sono stabilite nel capitolo 5 come anche le modalità di erogazione.

Tabella 6 – Piani di Azione Individuale – SERVIZI LAVORO

PIANI AZIONE INDIVIDUALE	CONTENUTI DEI PAI	REGOLE DI UTILIZZO PER L’AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DEI SERVIZI REALIZZATI
PAI Servizi di PAL	Servizio A3 Servizio A4 Servizio A5.1	La data di apertura del PAI sancisce la presa in carico della persona e da questa data decorrono i 3 mesi di prima presa in carico. Il PAI non può essere chiuso prima di 1 mese dalla sua apertura e deve chiudersi non oltre 3 mesi dalla data di apertura. Nel PAI deve risultare compilato il Questionario di restituzione finale, deve essere allegato il CV e nel caso venga realizzato il servizio A4.1. deve risultare compilato il Dossier su SILP
PAI Validazione competenze	Servizio A4.1 Servizio A4.2	IL PAI deve chiudersi entro 3 mesi dalla data di apertura del PAI Servizi di PAL.
PAI Tirocinio	Servizio A5.2a	Al PAI deve essere associata la COB del rapporto di lavoro su cui si svolge tutoraggio.
PAI Lavoro breve	Servizio A5.2b	Il PAI deve aprirsi e avere almeno 1 ora erogata entro 1 mese dall’avvio del tirocinio/lavoro breve. Il PAI deve chiudersi al termine del tirocinio/lavoro breve e comunque entro 15 giorni dalla sua apertura se l’avviamento non viene attivato.
PAI Lavoro	Servizio A6	Al PAI deve essere associata la COB del rapporto di lavoro su cui si richiede il riconoscimento del risultato. Nel caso della somma di contratti dovrà essere inserita la COB del 1° avviamento. Si può valorizzare il flag erogato e chiudere il PAI come rendicontabile solo se il contratto di lavoro è ancora in essere ad 1 mese dal suo avviamento ed entro 6 mesi nel caso di proroghe. Il PAI deve essere chiuso come non rendicontabile se il contratto di lavoro non viene attivato entro 15 giorni dalla sua apertura.

PAI Prese in carico successive	Servizio A5.1	Il PAI deve essere chiuso al termine delle attività secondo le modalità sopra descritte per i servizi analoghi e comunque entro 15 gg dall'apertura nel caso in cui non si verifichi l'inserimento in impresa; in quest'ultimo caso il PAI deve essere chiuso come 'non rendicontabile' .
PAI Gestione del percorso	Invio e accesso a FP	Il PAI può essere portato a rendiconto solo se presente l'iscrizione al corso FP regionale (POR 14-20)
	Invio conciliazione	Il PAI deve essere chiuso al termine delle attività.

Il mancato rispetto delle regole di utilizzo dei Piani di Azione Individuale può comportare la non ammissibilità a finanziamento dei servizi realizzati.

Per le specifiche di utilizzo dei Piani di Azione Individuale si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi lavoro svantaggio*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

10.4.1.1 Gli attributi dei PAI (per categoria di svantaggio)

In ciascuno dei PAI per i servizi al lavoro previsti nella tabella di cui sopra, al momento della loro apertura devono essere valorizzati gli attributi relativi alle differenti categorie di condizione di svantaggio così definite (in coerenza con il cap. 3):

- a) persone che non raggiungono la soglia prevista art. 3 L. 68/99;
- b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- c) persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) ex-detenuti (L.R. 34/2008, art. 33);
- e) soggetti emarginati;
- f) Rom, Sinti e Camminanti (RSC);
- g) titolari di permesso di soggiorno rilasciato motivi umanitari, protezione internazionale;
- h) minori stranieri non accompagnati.

La mancata valorizzazione degli attributi dei PAI non permette la loro apertura nel sistema informativo.

Per ulteriori dettagli si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi lavoro Svantaggio*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

10.4.2. PAI per il contributo all'indennità di tirocinio

Il PAI permette agli Operatori la **prenotazione** delle risorse destinate al contributo a copertura dell'indennità di tirocinio e ha le seguenti regole di utilizzo.

Tabella 7 – Piani di Azione Individuale – INDENNITÀ TIROICNIO

PIANI DI AZIONE INDIVIDUALE	CONTENUTI DEL PAI	REGOLE DI UTILIZZO
PAI Indennità di tirocinio	- 3 mensilità tempo pieno (1.800 euro) - 3 mensilità tempo parziale (900 euro)	Al PAI deve essere associata la COB del rapporto di tirocinio. Il PAI deve essere aperto entro 1 mese dall'avvio del tirocinio. Gli Operatori devono unicamente effettuare la prenotazione dell'intero contributo all'avvio del tirocinio. Nel caso il tirocinio si concluda anticipatamente la prenotazione delle risorse deve essere annullata e il PAI deve essere chiuso come 'non rendicontabile'

Il PAI può essere aperto e le risorse prenotate solo se presente l'autorizzazione regionale all'attivazione del tirocinio (in data precedente la comunicazione obbligatoria di avvio) secondo la procedura regionale che verrà approvata con Determina dopo la pubblicazione del presente Bando.

Il mancato rispetto delle regole sopra riportate da parte dell'Operatore può comportare il non riconoscimento del contributo alle imprese.

L'Operatore non deve apporre il flag 'servizio erogato' e chiudere il PAI, tranne nel caso in cui lo stesso risulti "non rendicontabile". L'apposizione del servizio erogato e la chiusura del PAI contributo indennità è riservata agli uffici regionali in fase di istruttoria della domanda di rimborso del contributo da parte dell'impresa, (vedi oltre par. 13.2).

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo del PAI si veda il *Manuale d'uso – Buono Servizi Lavoro svantaggio*, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

10.5. VARIAZIONI

Relativamente a variazioni in corso d'opera, si specifica che, nell'ambito del presente Bando:

- non è possibile integrare o sostituire le sedi operative candidate;
- è possibile sostituire i Case Manager 'case manager' solo in casi motivati e previo invio del curriculum per le verifiche del possesso delle competenze professionali di cui al par. 9.2.

I soggetti attuatori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni altra eventuale variazione alla Direzione Coesione Sociale.

10.6. CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività finanziate dal presente Bando si concludono il **31 dicembre 2019**. A partire da tale data non è possibile effettuare ulteriori prenotazioni dei servizi e tutti i servizi prenotati a tale data devono essere portati a compimento e i relativi **PAI essere chiusi** entro e non oltre il **30 giugno 2020**.

Nel caso dei contributi per le indennità di tirocinio le imprese possono presentare domande di rimborso del contributo, per tirocini avviati entro il 31 dicembre 2019, fino al **31 luglio 2020**, anche se il tirocinio prosegue oltre questa data.

11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

In linea con quanto previsto dall'art. 2, punto 9 del Regolamento generale⁸, nell'ambito del presente Bando, valgono le seguenti definizioni di operazione:

- **Servizi per il lavoro**

Per operazione si intende l'insieme dei servizi (PAI) riferiti al presente Bando e relativi:

- allo stesso Operatore (beneficiario);
- allo stesso Asse del POR FSE 2014-20.

L'operazione è avviata con apertura del primo PAI registrato a sistema e termina con la conclusione delle attività previste dal presente Bando.

- **Contributo per l'indennità di tirocinio**

Per operazione si intende l'insieme delle indennità di tirocinio erogate dall'Amministrazione regionale (beneficiario) riferite a presente Bando e allo stesso Asse del POR FSE 2014-20.

L'operazione è avviata con la presentazione della prima istanza di riconoscimento del contributo da parte dell'impresa e termina con la conclusione delle attività previste dal presente Bando.

12. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA (PREVENTIVO E CONSUNTIVO)

12.1. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI SERVIZI PER IL LAVORO

Ai fini del calcolo del preventivo e del consuntivo relativo ai servizi per il lavoro nel quadro del presente Bando sono applicate le Unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell'art. 67, par. 1, lett. b) del Regolamento generale.

In particolare, si applicano le UCS relative ai servizi al lavoro così come definite con:

- D.D. n. 629 del 12/11/2009, con riferimento ai servizi rimborsabili *a processo* e *a processo condizionato al risultato* erogati in forma individuale e per piccoli gruppi (2-5 destinatari);
- D.D. n. 643 del 11/11/2013 (Allegato B), con riferimento al servizio A.6 ("incontro D/O per inserimenti lunghi") rimborsabile *a risultato*.

Nella seguente Tabella sono riportati i parametri di costo applicabile ai servizi al lavoro e il loro valore massimo, in coerenza con la loro articolazione, durata e modalità di erogazione di cui alla tabella 1 del par. 5.1.

Tabella 8 – Parametri per la determinazione della spesa dei servizi al lavoro

SERVIZI AMMISSIBILI	Unità di costo standard	Valore massimo
---------------------	-------------------------	----------------

⁸ Il Regolamento n. 1303/2013 stabilisce che per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

Servizi di PAL	Servizio A3	35 euro h/u in individuale	70 euro
	Servizio A4 e Servizio A5.1	35 euro h/u in individuale 26 euro h/u piccoli gruppi	420 euro
Validazione competenze	Servizio A4.1 e Servizio A4.2	35 euro h/u in individuale	420 euro
Presa in carico successive	Servizio A5.1	35 euro h/u in individuale 26 euro h/u piccoli gruppi	140 euro
Servizio di tutoraggio tirocinio	Servizio A5.2a	35 euro h/u in individuale 26 euro h/u piccoli gruppi	700 euro
Servizio di tutoraggio lavoro breve	Servizio A5.2b	35 euro h/u in individuale 26 euro h/u piccoli gruppi	700 euro
Servizio incontro D/O	Servizio A6	A tempo indeterminato, anche apprendistato	1.388 euro
		A tempo determinato	1.006 euro
Servizio di gestione del percorso		35 euro h/u in individuale	140 euro

Al momento dell'apertura del PAI e della prenotazione dei servizi, il sistema informativo verifica la disponibilità del budget. Il valore della prenotazione ("**preventivo di spesa**") è determinato nel seguente modo:

- nel caso di servizi riconosciuti *a processo*, il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento per il numero di ore che l'Operatore prevede di erogare, nel rispetto dei massimali previsti;
- nel caso del servizio riconosciuto *a risultato*, il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento, legata alla tipologia contrattuale di assunzione.

Il **consuntivo dei costi** è calcolato alla chiusura dei PAI e il suo valore è determinato secondo le regole e i parametri seguenti:

- nel caso dei servizi "a processo" il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento per il numero di ore effettivamente erogate dall'Operatore;
- nel caso del servizio di incontro D/O riconosciuto "a risultato" il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento legata alla tipologia contrattuale di assunzione da comunicazione obbligatoria.

Per quanto riguarda l'ammissibilità a **consuntivo dei costi**, stanti le regole di ammissibilità descritte al precedente cap. 5, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la compilazione del 'Questionario informatizzato di restituzione finale' e la redazione del Curriculum sono condizione per l'ammissibilità a finanziamento di tutte le azioni ammissibili;

- il Dossier delle evidenze presente sul Sistema Informativo Lavoro e l'Attestato di validazione delle competenze allegato al PAI nel caso si eroghi il relativo servizio (A4.1 e A4.2);
- il riconoscimento del servizio di tutoraggio del tirocinio/lavoro breve e del servizio di Incontro D/O Lavoro è condizionato dalla presenza della comunicazione obbligatoria, legata all'inserimento in impresa;
- per i servizi di Gestione del percorso di invio alle misure di conciliazione si rinvia alle regole che verranno definite nei successivi dispositivi attuativi.

12.2. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TIROCINIO

Il contributo pubblico riconosciuto dal presente Bando alle imprese a titolo di parziale copertura delle indennità di tirocinio è pari a:

- € 1.800 corrispondente a 3 mensilità di tirocinio a tempo pieno,
- € 900 corrispondente a 3 mensilità di tirocinio a tempo parziale.

Il valore del contributo è fisso quindi è riconosciuto unicamente se sono rispettate le regole di ammissibilità di cui sopra al cap. 5.1.6 e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- o autorizzazione regionale all'attivazione del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria di avvio);
- o comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio e inserimento su portale tirocini del progetto formativo;
- o tirocini avviati entro il 31 dicembre 2019;
- o requisito del tempo pieno mantenuto per tutto il periodo, nel caso della variazione del tempo parziale si vedano le regole di cui al par. 5.1.6;
- o durata del tirocinio di almeno 6 mesi;
- o presenza del PAI Contributo indennità tirocinio su SILP;
- o conservazione copia dei registri di frequenza dei tirocini in impresa da parte del soggetto ospitante, di cui si chiederà di allegare copia informatica in fase di presentazione della domanda;
- o cedolino/documento attestante il pagamento delle indennità al tirocinante.

13. FLUSSI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

13.1. RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

I soggetti attuatori possono presentare domanda di rimborso esclusivamente con riferimenti ai servizi per i quali abbiano proceduto chiusura del PAI secondo la seguente periodicità quadrimestrale:

- entro il 20 febbraio di ogni anno solare, per i PAI "chiusi" al 31 gennaio;
- entro il 20 giugno di ogni anno solare, per i PAI "chiusi" al 31 maggio;

- entro il 20 ottobre di ogni anno solare, per i PAI “chiusi” al 30 settembre.

Le rendicontazioni possono riferirsi esclusivamente a servizi per i quali gli Operatori abbiano proceduto alla chiusura dei PAI, nel rispetto delle regole di ammissibilità descritte nel presente Bando.

La prima richiesta di rimborso potrà essere effettuata entro il 20 ottobre per PAI “chiusi” al 30 settembre.

L'Amministrazione, sulla base degli esiti dei controlli effettuati (cfr. capitolo 14) assicura l'erogazione ai Beneficiari dell'importo totale della quota pubblica riconosciuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento fermo restando le motivazioni di sospensione di tale termini dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità.

13.2. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE INDENNITA' DI TIROCINIO

Il contributo viene corrisposto direttamente all'impresa che può presentare domanda di rimborso del contributo con le seguenti regole:

- per tirocini di 6 mesi a conclusione del tirocinio;
- per tirocini superiori a 6 mesi, decorsi i primi 6 mesi di tirocinio.

In entrambi i casi le domande di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2020 ed essere relative a tirocini avviati entro il 31 dicembre 2019.

La Regione nel caso l'istruttoria dia esito positivo, ammette a finanziamento la domanda di contributo e procede al suo pagamento direttamente all'impresa.

La procedura che l'impresa dovrà seguire per presentare la domanda di contributo sarà approvata con Determina dalla Regione dopo la pubblicazione del presente Bando.

14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

In linea con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-20, l'Amministrazione regionale esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico e tecnico sulle operazioni sulla base di quanto riportato nella DD n. 31 del 23 gennaio 2009 da ultimo prorogata dalla DGR n. 31-1684 del 6 luglio 2015.

15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

15.1. MONITORAGGIO

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014 2020 della Regione Piemonte, i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti, destinatari delle misure finanziate, necessarie per la quantificazione degli indicatori del POR FSE e presenti nell'Allegato I al Reg. (UE) 1304/2013.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alla vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse all'Autorità di Gestione secondo le tempistiche e le modalità da essa definite.

L'Autorità di Gestione garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui alla presente Direttiva in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dalla Circolare n. 18 del 30/04/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerente il "Protocollo Unico di Colloquio" e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte nonché sulla base delle esigenze informative dei diversi stakeholder.

15.2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In conformità con quanto indicato dalla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016, la Regione Piemonte ha avviato la sperimentazione di un sistema di valutazione della *performance* degli operatori che operano in qualità di soggetti attuatori degli interventi.

La valutazione delle performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore, abbia esso operato da solo o come capofila/componente della ATS/ATI, e non verranno misurati i risultati ottenuti dal raggruppamento nel suo complesso.

In continuità con il precedente Bando (DD. n. 523/2016), tale iniziativa risponde principalmente ai seguenti **obiettivi**:

- mettere a disposizione degli operatori risorse proporzionate all'effettiva capacità erogativa dimostrata nell'attuazione degli interventi;
- incentivare un'operatività maggiormente orientata al risultato occupazionale, oltreché all'efficienza nell'erogazione dei servizi, in considerazione del profilo di occupabilità delle persone prese in carico;
- mettere in trasparenza i risultati conseguiti dagli operatori, a sostegno della libertà di scelta dei cittadini e dell'orientamento delle politiche.

Alla luce della prima sperimentazione effettuata (cfr. cap. 10) e della volontà di proseguire nell'applicazione del modello, l'operato dei soggetti attuatori ammessi al presente Bando sarà rilevato in base al set di indicatori già utilizzato (cfr. par. 10. 3 classe di valutazione A), come ulteriormente integrato e revisionato per tenere conto delle specificità del presente dispositivo e del consolidamento delle basi informative riguardanti il "Buono Servizi" (dati fisici e finanziari). Per esempio, la misurazione della

performance terrà conto di aspetti come l'affidabilità degli Operatori, in base agli esiti dei controlli di livello effettuati, e della qualità dei servizi erogati, misurata anche in base agli esiti delle indagini di *customer satisfaction* che saranno appositamente attivate dalla Direzione.

16. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte ha elaborato un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR. Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

Considerata la rilevanza del processo di "attivazione" delle persone verso il sistema dei servizi per il lavoro, l'Autorità di gestione si impegna ad assicurare interventi di promozione e sensibilizzazione mirati e "capillari" rivolti alla platea dei potenziali destinatari e a tutte le parti interessate dal presente Bando.

In particolare, nel quadro della strategia di comunicazione del Programma, la Direzione Coesione Sociale intende realizzare una campagna di comunicazione coordinata dedicata ai Buoni Servizi Lavoro in attuazione della D.G.R. n. 14 marzo 2016, n. 20-3037.

Con riferimento agli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai Beneficiari (Soggetti Attuatori), si precisa che gli stessi sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

18. TUTELA DELLA PRIVACY

L'amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003 s.m.i.) e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, si informa che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente atto e per tutti gli adempimenti connessi. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità a procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi.

I dati raccolti sono conservati a cura dei settori competenti e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento dei dati rilevati nell'ambito delle operazioni di cui al presente atto è il Direttore regionale della Direzione Coesione sociale, al quale gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003.

Ai sensi del Reg. n. 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione del contributo, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte a norma dell'art. 115, par. 2 e secondo quanto previsto dall'Allegato XII di detto Regolamento.

19. DISPOSIZIONI FINALI

19.1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

I contributi FSE erogati nell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi, finalizzati alla realizzazione di servizi per il lavoro, nell'ambito di un regime di concessione di sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere.

19.2. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Nel presente Bando si intendono richiamati i riferimenti normativi e amministrativi già citati nella Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro approvata con D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016.